

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2281-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 9 ottobre 1975

(V. Stampato n. 3399)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dei Trasporti

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 14 ottobre 1975

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), con Allegato e Protocollo, concluso a Ginevra il 1° luglio 1970

Comunicata alla Presidenza il 15 dicembre 1975

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) ed il Protocollo che verte sulla stessa materia, conclusi a Ginevra il 1° luglio 1970, intendono estendere ai paesi esterni alla Comunità economica europea le disposizioni contenute nel regolamento comunitario n. 543 del 1969, concernente la armonizzazione delle principali norme di materia sociale per il settore dei trasporti su strada.

Attraverso tale accordo pertanto viene istituito un minimo denominatore comune di disposizioni valide per tutti i paesi europei aderenti, in modo che a prestazioni di lavoro necessariamente similari corrisponda una similare tutela del lavoro ed una determinazione di *status* giuridico che assicuri agli interessati le essenziali legittime aspettative.

Pertanto l'accordo disciplina la materia concernente la composizione degli equipaggi, la durata della guida e del riposo, dà disposizioni circa l'età minima dei conducenti e

la loro qualificazione professionale, ed altresì circa l'età minima degli assistenti alla guida e dei bigliettai.

Vengono infine stabiliti i tempi del riposo giornaliero e settimanale dei membri degli equipaggi.

Tutto ciò naturalmente lascia aperta la discrezionalità ai singoli Stati di emanare norme più restrittive al fine di assicurare una anche maggiore sicurezza dei trasporti su strada, mentre l'accordo dichiara esplicitamente che esso non intende pregiudicare la competenza delle parti a stipulare disposizioni più favorevoli per i lavoratori, specialmente per quanto possa essere contenuto in contratti collettivi di lavoro.

Data la importanza assai rilevante dell'accordo dal punto di vista sociale e per la tutela di questo tipo di lavoro, la Commissione affari esteri del Senato invita l'Assemblea dei senatori a dare la sua sollecita adesione alla ratifica, anche per compensare parzialmente le ingiustificate permanenti dilazioni fraposte dal Governo alla presentazione al Parlamento di questi accordi internazionali.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), con Allegato e Protocollo, firmato a Ginevra il 1° luglio 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 dell'Accordo stesso.